



Approfondimento - Ottobre 2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1988

Nuove restrizioni sull'uso e la commercializzazione di schiume antincendio contenenti PFAS

Il 3 ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/1988, che modifica l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), introducendo nuove restrizioni sull'uso e la commercializzazione di schiume antincendio contenenti PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e sanitario.

Il Regolamento (UE) 2025/1988 rappresenta un passaggio significativo nel processo di riduzione dell'uso dei PFAS nell'ambito della protezione antincendio. Pur prevedendo un periodo di transizione relativamente ampio, richiede fin da subito azioni pianificate da parte degli operatori coinvolti, in particolare per la gestione dei prodotti esistenti e per l'adeguamento delle attività di manutenzione, emergenza e smaltimento.

Il regolamento entrerà in vigore il 23 ottobre 2025, ma prevede scadenze progressive per l'adeguamento da parte di produttori e utilizzatori.

Con il presente documento, UMAN intende fornire agli operatori del settore antincendio un quadro chiaro e sintetico delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2025/1988, in vigore dal 23 ottobre 2025. L'obiettivo è agevolare la comprensione degli obblighi e delle scadenze previsti per la gestione, l'uso e la sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS, supportando le imprese nel percorso di adeguamento normativo in modo efficace e tempestivo.

Pur essendo il presente documento frutto di un accurato lavoro di sintesi, si rimanda al testo del Regolamento (UE) 2025/1988 per la presentazione delle restrizioni, delle deroghe e degli obblighi poste dal disposto legislativo.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Federata



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Pag. 2 di 6

Indice

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI STABILITI
2. SCADENZE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'USO
3. OBBLIGO DI ETICHETTATURA
4. OBBLIGHI GESTIONALI PER GLI UTILIZZATORI
5. INDICAZIONI OPERATIVE



1. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI STABILITI

La nuova disciplina riguarda le schiume antincendio contenenti PFAS, con limiti specifici di concentrazione e deroghe temporanee in base all'uso.

A partire dal **23 ottobre 2030**, non sarà più consentita l'immissione sul mercato e l'uso di schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l. In casi specifici (come attrezzature precedentemente contenenti PFAS, ma sottoposte a pulizia accurata), il limite è fissato a 50 mg/l, esclusi gli estintori portatili.

I PFAS già oggetto di restrizioni specifiche a livello UE (come PFOS, PFOA, PFHxS, PFCA C9-C14, PFHxA) non rientrano direttamente in queste nuove disposizioni, ma devono comunque essere conteggiati nel calcolo complessivo delle concentrazioni.

2. SCADENZE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'USO

Il regolamento prevede un calendario differenziato per la **messa sul mercato** e per l'**utilizzo** delle schiume PFAS, in funzione del contesto operativo.

Le principali scadenze per l'immissione sul mercato sono sintetizzate nella seguente tabella:

Ambito	Termine ultimo per l'immissione sul mercato
Estintori portatili (uso generale)	23 ottobre 2026
Estintori portatili con schiume resistenti agli alcoli	23 aprile 2027
Stabilimenti soggetti alla Direttiva 2012/18/UE (Seveso), impianti offshore, navi militari e navi civili con schiume imbarcate prima del 23/10/2025	23 ottobre 2035



Analogamente, le scadenze previste per l'uso delle schiume PFAS variano a seconda del tipo di attività. La tabella seguente riassume le principali deroghe.

Tipo di utilizzo	Termine ultimo per l'utilizzo
Addestramenti e test (se i rilasci sono completamente contenuti)	23 aprile 2027
Servizi antincendio pubblici o privati con funzione pubblica	23 aprile 2027
Estintori portatili	31 dicembre 2030
Stabilimenti "Seveso", offshore, navi militari e navi civili con schiume già a bordo	23 ottobre 2035

3. OBBLIGO DI ETICHETTATURA

Dal **23 ottobre 2026**, entra in vigore l'obbligo di etichettatura per le schiume antincendio contenenti PFAS con concentrazioni pari o superiori a 1 mg/l.

Questa etichettatura dovrà essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato o utilizzato.

Sono coinvolti due soggetti:

- I fabbricanti, per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato (esclusi gli estintori portatili).
- Gli utilizzatori, per le scorte non ancora impiegate e per i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue derivanti dall'uso delle schiume.

L'etichetta deve riportare la seguente dicitura:

"ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutti i PFAS."



4. OBBLIGHI GESTIONALI PER GLI UTILIZZATORI

A partire dal **23 ottobre 2026**, l'uso di schiume antincendio contenenti PFAS sarà soggetto a ulteriori obblighi gestionali, validi per tutte le organizzazioni che ne fanno uso.

Limitazione dell'uso

Le schiume potranno essere impiegate esclusivamente per incendi di classe B, ovvero incendi che coinvolgono liquidi infiammabili.

Gestione dei rifiuti

Gli utilizzatori dovranno adottare misure per limitare l'impatto ambientale dei rifiuti contenenti PFAS, come:

- separazione delle scorte inutilizzate e dei residui, comprese le acque reflue, ove tecnicamente possibile;
- trattamenti finalizzati alla distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di PFAS;
- incenerimento ad alta temperatura ($\geq 1.100^{\circ}\text{C}$), in impianti idonei.

Redazione di un piano di gestione

Per l'impiego di schiume contenenti PFAS in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l, sarà obbligatorio predisporre un Piano di Gestione, con le seguenti caratteristiche:

- Deve essere aggiornato annualmente;
- Deve essere conservato per almeno 15 anni;
- Deve essere reso disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Il piano dovrà includere:

- Informazioni sull'uso e sulle quantità di schiuma presenti nel sito;
- Misure per la riduzione delle emissioni e della potenziale esposizione umana;
- Modalità di gestione dei rifiuti, incluse le acque contaminate;
- Procedure di pulizia e manutenzione delle attrezzature;
- Piani per la gestione di perdite accidentali;
- Una strategia di sostituzione delle schiume PFAS con alternative fluorine-free, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.



5. INDICAZIONI OPERATIVE

Per le organizzazioni che utilizzano o gestiscono schiume antincendio, è consigliabile:

- Verificare la composizione chimica delle schiume attualmente in uso;
- Valutare l' idoneità e la disponibilità di prodotti alternativi privi di fluoro;
- Pianificare la sostituzione progressiva dei prodotti contenenti PFAS, tenendo conto delle deroghe previste;
- Predisporre quanto prima la documentazione richiesta (piano di gestione, procedure interne, etichettatura, ecc.);
- Formare il personale incaricato all'uso e alla gestione delle schiume e dei relativi rifiuti.
